

CITTA' DI RECANATI

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE E REQUISITI POLIZZA FIDEJUSSORIA

Versamento (salvo conguaglio ai sensi della L. 537/93):

a) Costo di costruzione: Euro YYYY da versare in unica soluzione presso la Tesoreria Comunale a mezzo di bonifico bancario all'IBAN **IT12S087656913000000065262**, oppure come stabilito con delibera consiliare 220/1981, così rateizzate:

1^ rata (25%) €. XXXX

2^ rata (25%) €. XXXX entro 6 mesi dalla data di pagamento della prima rata

3^ rata (25%) €. XXXX entro 12 mesi dalla data di pagamento della prima rata

4^ rata (25%) €. XXXX entro 18 mesi dalla data di pagamento della prima rata

b) Oneri di Urbanizzazione: Euro ZZZZ da versare in unica soluzione presso la Tesoreria Comunale a mezzo di bonifico bancario all'IBAN **IT12S087656913000000065262**, oppure come stabilito con delibera consiliare 220/1981, così rateizzate:

1^ rata (25%) €. WWW

2^ rata (25%) €. WWW entro 6 mesi dalla data di pagamento della prima rata

3^ rata (25%) €. WWW entro 12 mesi dalla data di pagamento della prima rata

4^ rata (25%) €. WWW entro 18 mesi dalla data di pagamento della prima rata

Si comunica comunque che l'intero importo delle spese commisurate al costo di costruzione dovrà essere versato entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di rateizzazione degli importi, ed al fine di garantire gli adempimenti degli obblighi, dovrà essere presentata, a favore di questo Comune, una congrua garanzia finanziaria, mediante fideiussione, nei seguenti termini:
Euro 3WWW (per oneri di urbanizzazione) e Euro 3XXXX (per contributo sul costo di costruzione)

Tali garanzie, se presentate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso oppure alla dichiarazione di svincolo rilasciata da parte del Comune.

Gli istituti o imprese garanti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348 ("Costituzione di cauzioni con polizza fidejussoria a garanzia di obblighi verso lo Stato ed altri enti pubblici").

Le polizze fidejussorie, che dovranno pervenire con autentica notarile della firma, dovranno esplicitamente riportare la seguente clausola:

"IN DIFETTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE RATE ENTRO I TERMINI L'ISTITUTO O IMPRESA GARANTE E' OBBLIGATO AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 42 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380".